

## SENTENZA DELLA CORTE

del 26 febbraio 1991

nella causa C-154/89: Commissione delle Comunità europee contro Repubblica francese (1)

*(Inadempimento — Libera prestazione di servizi — Guide turistiche — Qualificazione professionale prescritta dall'ordinamento nazionale)*

(91/C 78/06)

*(Lingua processuale: il francese)**(Traduzione provvisoria; la traduzione definitiva sarà pubblicata nella «Raccolta della giurisprudenza della Corte»)*

Nella causa C-154/89, Commissione delle Comunità europee (agente: sig. Etienne Lasnet) contro Repubblica francese (agenti: sig.ra Edwige Belliard e sig. Gérard de Bergues), avente ad oggetto il ricorso diretto a far dichiarare che la Repubblica francese, subordinando la prestazione di servizi di guide turistiche che accompagnano un gruppo di turisti provenienti da un altro Stato membro al possesso di un'abilitazione professionale che presuppone l'acquisizione di una determinata qualificazione da accertare in genere mediante il superamento di un esame, è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti a norma dell'articolo 59 del trattato CEE, la Corte composta dai signori: O. Due, presidente; G. F. Mancini, J. C. Moitinho de Almeida e M. Diez de Velasco, presidenti di sezione; C. N. Kakouris, F. A. Schockweiler, F. Grévisse, M. Zuleeg e P. J. G. Kapteyn, giudici; avvocato generale: C. O. Lenz; cancelliere: H. A. Rühl, amministratore principale, ha pronunciato, il 26 febbraio 1991, una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

1. *La Repubblica francese, subordinando la prestazione di servizi di guide turistiche che viaggiano con un gruppo di turisti provenienti da un altro Stato membro - quando tale prestazione consista nel guidare tali turisti in luoghi di determinati dipartimenti e comuni diversi dai musei o monumenti storici che possono essere visitati solamente con una guida professionale specializzata - al possesso di un'abilitazione professionale che presuppone l'acquisizione di una determinata qualificazione da accertare in genere mediante il superamento di un esame, è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti a norma dell'articolo 59 del trattato CEE.*

2. *La Repubblica francese è condannata alle spese.*

(1) GU n. C 149 del 16. 6. 1989.

## SENTENZA DELLA CORTE

del 26 febbraio 1991

nella causa C-159/89: Commissione delle Comunità europee contro Repubblica ellenica (1)

*(IVA — Importazioni — Non soggetti passivi di imposta — Detrazione della parte residua dell'IVA assolta nello Stato membro di esportazione)*

(91/C 78/07)

*(Lingua processuale: il greco)**(Traduzione provvisoria; la traduzione definitiva sarà pubblicata nella «Raccolta della giurisprudenza della Corte»)*

Nella causa C-159/89, Commissione delle Comunità europee (agenti: sig. Dimitrios Gouloussis, sig.ra Maria Condou Durande e sig. Daniel Calleja) contro Repubblica ellenica rappresentata dagli avvocati Katerina Samoni e Panagiotis Mylonopoulos, sostenuta dal Regno di Spagna (agenti: sigg. Javier Conde de Saro e Antonio Hierro Hernandez-Mora), avente ad oggetto il ricorso diretto a far dichiarare che la Repubblica ellenica è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti a norma dell'articolo 95 del trattato CEE, la Corte, composta dai signori: O. Due, presidente; G. F. Mancini, T. F. O'Higgins, J. C. Moitinho de Almeida, G. C. Rodriguez Iglesias e M. Diez de Velasco, presidenti di sezione; C. N. Kakouris, R. Joliet, F. A. Schockweiler, F. Grévisse e M. Zuleeg, giudici; avvocato generale: M. Darmon; cancelliere: sig.ra D. Louterman, amministratore principale, ha pronunciato, il 26 febbraio 1991, una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

1. *La Repubblica ellenica è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti a norma dell'articolo 95 del trattato CEE, non avendo adottato i provvedimenti necessari al fine di consentire a coloro che non sono soggetti passivi dell'imposta sul valore aggiunto, che importino nel territorio ellenico beni già gravati di tale imposta in un altro Stato membro senza poterne ottenere il rimborso, di detrarre dall'IVA dovuta all'importazione la quota dell'IVA pagata nello Stato membro di esportazione ancora inglobata nel valore del bene al momento dell'importazione, laddove le cessioni di prodotti simili effettuate da non soggetti passivi di imposta all'interno del territorio ellenico non sono assoggettate all'IVA.*

2. *La Repubblica ellenica è condannata alle spese.*

(1) GU n. C 144 del 10. 6. 1989.